

**Vi aggiorno sulla situazione (questa email viene mandata alle persone che in queste ultime settimane hanno chiesto informazioni, notizie o hanno scritto ai componenti della commissione lavoro) :**

la settimana prossima verrà votata la mozione che è diventata mozione unitaria, ovviamente ho dovuto rinunciare a parti importanti, ma che cercheremo di conquistare in altro modo, per esempio togliere il limite di 10000 lavoratori in mobilità per il diritto a pensione senza l'anno di penalizzazione, e altre deroghe di cui c'è assolutamente bisogno, ma cerchiamo di risolvere almeno l'onerosità delle ricongiunzioni e avere il via libera per la legge equa sulla totalizzazione che garantisca il calcolo retributivo e di non perdere neanche una settimana contributiva.

Trovate qui di seguito la mozione e potete verificare le firme, tutti i gruppi parlamentari l'hanno firmata, il Ministro sostiene che il secondo comma della parte impegnativa : **"ad assumere le iniziative di competenza, ove possibile anche in sede di interpretazione autentica, per chiarire *ab initio* i casi di effettiva applicabilità di quanto previsto, in materia di ricongiunzione onerosa, nel decreto-legge 31 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, maggio 2010, n. 122."** n. gli permetterà di applicare da subito la possibilità di interpretazione autentica e quindi annullare gli effetti sulla onerosità delle ricongiunzioni, addirittura sostiene che ci sarà la possibilità di restituire le somme già versate.

Mi sembra evidente che noi vogliamo assolutamente credere che il Ministro riesca "ad interpretare autenticamente" la norma, che vorrebbe dire che l'unica intenzione che avevano con la L122/2010 era di impedire alle donne del pubblico impiego di trasferire gratuitamente i propri contributi all'Inps per poter andare in pensione, sembra veramente incredibile che riconoscano un errore così clamoroso, ma vogliamo credere che vogliano rimediare, la pressione che stiamo esercitando da mesi ha sicuramente reso consapevoli sempre più colleghi di maggioranza, ormai tutti sanno che la L 122/2010 è stata un errore ed è profondamente ingiusta.

Per chi, invece non ha il problema della ricongiunzione onerosa, ma ha bisogno che la totalizzazione dei contributi gli permetta di avere la pensione con il calcolo retributivo, perchè in possesso dei 18 anni al 31.12.95, ma in enti diversi, serve il primo comma della parte impegnativa : il via libera e il sostegno della proposta di legge che in commissione è già a livello di testo unificato del comitato ristretto.

Molti mi scrivono per capire i tempi, è da luglio dell'anno scorso che sto cercando di convincere la maggioranza degli errori fatti con quella orribile manovra, devo dire che anche quella appena approvata ne contiene altrettanti, essere arrivati finalmente ad una mozione unitaria è un vero successo, quanto tempo passerà dall'approvazione alla realizzazione dell'interpretazione autentica e della legge sulla totalizzazione, non dipende ovviamente da noi partito all'opposizione, ma continueremo nel lavoro di pressione che stiamo attuando, va tenuto presente che è già stata una vittoria nostra che Cazzola, quindi il PDL si sia trovato costretto ad una mozione che ricalca la nostra e una proposta di legge sulla totalizzazione uguale alla nostra nei contenuti, ma con una delega al governo per realizzarla con decreti legislativi, quindi siamo convinti che la nostra azione sia servita, adesso serve concludere !

So che ogni giorno che passa è un giorno di troppo, perchè nessuno avrebbe dovuto trovarsi in questo guaio, ma a questo punto i passaggi obbligatori sono quelli che vi ho descritto.

Mi auguro che i tempi siano brevi.

Cordiali saluti Luisa Gnechi

### **MOZIONE CONCERNENTE INIZIATIVE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI PENSIONISTICI**

La Camera,  
premessi che:

è necessario intervenire in modo organico per la costruzione di un sistema solido e che tenga conto delle mutate condizioni del mercato del lavoro, nel quale si cambia professione e, quindi, ente previdenziale o categoria più volte nella vita lavorativa;  
le disposizioni previste dai commi da 12- *sexies* a 12- *undecies* 78 del 2010 hanno abrogato tutte le dell'articolo 12 del decreto-legge n. norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'Inps

322 (ricongiunzione delle posizioni gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto 562 (fondo di previdenza per gli elettrici); legislativo 16 settembre 1996, n. 1450 (fondo di previdenza per i articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1646 (personale telefonici)); articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. dipendente dalle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli istituti di previdenza ora Inpdap, personale iscritto all'Istituto posteografonici (Ipost)); articolo 124 del decreto del Presidente 1092 (dipendenti civili e militari in della Repubblica 29 dicembre 1973, n. servizio permanente e continuativo); articolo 21, comma 4, e articolo 40, comma 958 (carabinieri, graduati e militari di 3, della legge 24 dicembre 1986, n. truppa, sergenti di complemento); per poter cumulare, in modo non oneroso, i contributi ai fini del diritto ad un'unica pensione, attualmente è necessario avere almeno tre anni di contribuzione versata in ogni singola gestione o fondo, altrimenti non è possibile effettuare la totalizzazione e comunque non esiste una reale reciprocità tra gli enti, tra i fondi sostitutivi, i fondi professionali e il calcolo della prestazione avviene solo con il sistema contributivo (per di più secondo un criterio specifico) e, quindi, in modo penalizzante per chi avrebbe avuto il diritto al calcolo retributivo se gli stessi contributi fossero stati in un unico fondo; in assenza, pertanto, di un completamento dell'istituto della totalizzazione ci si trova in presenza di lavoratrici e lavoratori che non possono avvalersi di tale procedimento e che sono costretti a pagare la ricongiunzione con oneri divenuti significativi al fine di poter utilizzare i contributi che, comunque, hanno già versato; in caso contrario, tali lavoratori e lavoratrici sono costretti dai costi a rinunciare alla valorizzazione di parte della propria contribuzione ai fini pensionistici; inoltre, non bisogna trascurare che la vita lavorativa variegata, che induce la maggior parte dei lavoratori a passare dal lavoro dipendente al lavoro autonomo e a progetto e viceversa, potrebbe portare ad accumulare contributi versati in diverse gestioni previdenziali, con difficoltà nel raggiungimento dei requisiti che permettano di andare in pensione ed avere perlomeno parte di quello che si è versato; proprio per venire incontro a tali esigenze, sono in discussione in sede referente in Commissione XI (lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati delle iniziative che hanno l'obiettivo di ottenere un'unica pensione, calcolata con il cumulo di tutti i contributi versati, avvalendosi dell'istituto della totalizzazione, di cui possono usufruire, senza oneri, tutti i lavoratori che abbiano versato contributi presso più gestioni, garantendo inoltre l'applicazione delle norme in vigore per quanto riguarda il sistema di calcolo retributivo, misto e/o contributivo,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative normative per consentire la possibilità di cumulare ai fini del diritto a un unico trattamento pensionistico i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, posseduti presso le diverse gestioni attraverso la determinazione *pro quota* del trattamento stesso senza penalizzazioni, ferma restando la facoltà di attivare - in alternativa - la ricongiunzione onerosa, al fine di ottenere un trattamento di miglior favore, valutando anche le modalità con le quali rimuovere il limite dei tre anni per quanto riguarda la possibilità di totalizzazione; ad assumere le iniziative di competenza, ove possibile anche in sede di interpretazione autentica, per chiarire *ab initio* i casi di effettiva applicabilità di quanto previsto, in materia di ricongiunzione onerosa, nel 78, convertito, con modificazioni, dalla legge decreto-legge 31 maggio 2010, n. 122. 30 luglio 2010, n.

(1-00690)

«Cazzola, Gneccchi, Fedriga, Poli, Della Vedova, Moffa, Borghesi, Lanzillotta, Lo Monte, Baldelli, Ceccacci Rubino, Vincenzo Antonio Fontana, Antonino Foti, Giammanco, Lorenzin, Pelino, Scandroglio, Agostini, Baretta, Bellanova, Berretta, Bobba, Bocci, Boccuzzi, Braga, Brandolini, Carella, Marco Carra, Codurelli, Concia, Coscia, Damiano, De Biasi, De Pasquale, Esposito, Farinone, Ferrari, Froner, Gatti, Ghizzoni, Giovanelli, Laganà Fortugno, Lenzi, Lucà, Madia, Marchi, Marchignoli, Marchioni, Mariani, Mattesini, Miglioli, Miotto, Mosca, Motta, Murer, Narducci, Pedoto, Rampi, Ruggia, Samperi, Santagata, Scarpetti, Schirru, Siragusa, Strizzolo, Tullo, Vannucci, Velo, Vico, Villecco Calipari, Bitonci, Bonino, Caparini, Munerato, Binetti, Ciccanti, Compagnon, Delfino, Dionisi, Anna Teresa Formisano, Galletti, Libè, Naro, Occhiuto, Pezzotta, Ruggeri, Volontè, Buonfiglio, Lo Presti, Mottola, Paladini, Aniello Formisano, Commercio».

(11 luglio 2011)